

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Via Farini, 1 - BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

[REDACTED] promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; [REDACTED],

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], presso il
difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]



ATTORE/I

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
con il patrocinio dell'avv. NUZZO
ANTONIO e dell'avv. RIZZA VINCENZO
([REDACTED]) VIA VIA SPALLANZANI
ROMA; , elettivamente domiciliato in
VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A 00161
ROMA, presso il difensore avv. NUZZO
ANTONIO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. NUZZO
ANTONIO e dell'avv. RIZZA VINCENZO
([REDACTED]) VIA VIA SPALLANZANI
ROMA; , elettivamente domiciliato in
VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A 00161
ROMA, presso il difensore avv. NUZZO
ANTONIO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio



dell'avv. NUZZO ANTONIO e dell'avv.
RIZZA VINCENZO ([REDACTED]) VIA
VIA SPALLANZANI ROMA; , elettivamente
domiciliato in VIA LAZZARO SPALLANZANI
22/A 00161 ROMA, presso il difensore
avv. NUZZO ANTONIO

[REDACTED]
[REDACTED] con il
patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il
difensore avv.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. , elettivamente domiciliato
in [REDACTED],
presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]/I



(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. elettivamente domiciliato
in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
([REDACTED]) [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

INTERVENUTO

PARTI QUALI RISULTANTI DAL SISTEMA

CONSOLLE

In caso di imprecisione del sistema
CONSOLLE, faranno fede le procure in
atti.

...oooOooo...



[REDACTED]

Il giudice Marco D'Orazi,
a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] dell'anno duemilaventitre;
udite le parti come da verbale di
udienza;
udite le considerazioni delle parti
rese oralmente;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Procedimento

Il presente procedimento è la fase cautelare
del processo di merito. Assume pertanto il
numero di subalterno 1, rispetto al
procedimento base [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(dunque: [REDACTED])

La causa di merito è per l'annullamento della
delibera societaria della compagine [REDACTED]



[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], del giorno [REDACTED]

In questa sede, vi è la relativa istanza di
sospensiva, ai sensi dell'articolo 2378,
comma terzo, c.c.

I motivi per i quali la società attrice (ed
oggi ricorrente) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] chiede nel merito
l'annullamento della deliberazione - ed in
questa sede la sospensione della stessa, ai
sensi dell'articolo 2378, comma terzo, c.c. -
sono i seguenti.

La società attrice premette come vi sia una
complessa situazione contenziosa.

In relazione a questa specifica
deliberazione, [REDACTED] individua alcuni profili
di annullabilità o nullità della
deliberazione stessa.

In primo luogo, parte [REDACTED] predica la
nullità dell'articolo 21 dello statuto
sociale e di tutta la procedura ivi prevista,
con la distinzione fra le due categorie di
[REDACTED]



azioni e con il meccanismo ivi previsto. Tale articolo dello statuto, che prevede una procedura piuttosto complessa per la nomina del c.d.a., sarebbe nullo, per vari profili di contrasto con il diritto societario ma, significativamente, per lo stravolgimento del principio di maggioranza. Oltre a tale nullità di norma statutaria, da cui [REDACTED] fa derivare la nullità della modalità di elezione nella delibera impugnata, si ha una situazione di conflitto di interessi. La nomina, infatti sarebbe avvenuta in una assemblea presieduta dal dottor [REDACTED], che si trova in conflitto di interessi, per esercitare altre attività, in favore di uno dei soci (si intende, dei soci diversi da [REDACTED] e che con [REDACTED] si pongono in posizione conflittuale all'interno di [REDACTED]). La delibera ha poi portato alla nomina di altro amministratore in conflitto di interessi (il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pure parte in questa causa).



Da ciò, la invalidità della deliberazione, di cui si chiede la sospensione.

Parte attrice [REDACTED] argomenta, in punto a pericolo nel ritardo, nel senso che questo consisterebbe nel "carattere pregiudizievole per la stabilità della organizzazione sociale". Non sarebbe cioè possibile, per una organizzazione complessa come questa società, operare con un consiglio di amministrazione "illegittimo"; in quanto nominato, nella deliberazione in questione, appunto in presenza di sintomi di grave illegittimità della deliberazione stessa.

Inoltre, tale parte evidenzia come il pericolo nel ritardo emerga anche dalla presidenza [REDACTED] e dalla nomina del [REDACTED] [REDACTED] come amministratore, per i conflitti di interesse che affliggono tali due amministratori.

Si sono costituiti vari resistenti.

Il giudice ha tuttavia ritenuto che la società, della cui delibera si discute ([REDACTED]),



in ragione dell'evidente conflitto di interessi, dovesse essere rappresentata da curatore speciale. Veniva dunque nominato curatore speciale, nella persona dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (pur incardinato nella realtà felsinea in quanto docente di [REDACTED]). Infatti, la parte [REDACTED] chiede di fatto di far decadere degli amministratori che, ad oggi, hanno il potere di "parlare per la società" in ragione della loro rappresentanza organica; dunque, essi avrebbero interesse (personale) a chiedere il rigetto della domanda attorea (domanda che ne vuole la defenestrazione); interesse che può non coincidere con l'interesse sociale, che potrebbe essere invece nel senso di far constare la illegittimità della delibera, come vuole [REDACTED].

L'avvocato [REDACTED], a nome della società e quale curatore speciale della stessa, ha concluso per il rigetto.



Firmato Da: D'ORAZI MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3bf74de49931c9a1

E' intervenuta anche la parte [REDACTED] [REDACTED]

contrasto giudiziale fra le parti [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Non vi sarebbe, a dire di [REDACTED], un effettivo interesse di [REDACTED] alla gestione della società [REDACTED] "secondo legalità"; quanto, piuttosto, un interesse personale di soggetto non in causa. Le vere ragioni delle iniziative di [REDACTED] sarebbero da rinvenire altrove: in particolare, nella circostanza che una persona fisica, il signor [REDACTED], che ha controllo di [REDACTED], ha svolto le funzioni di amministratore fino ad un certo periodo, della stessa [REDACTED]. In quella sede, ha inteso favorire, per i servizi di gestione [REDACTED] [REDACTED] (dunque, impegnando contrattualmente [REDACTED]), società sempre riconducibile al signor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; dunque, la [REDACTED] [REDACTED] dava incarico a società a questi riconducibile. Ad un certo punto, rendendosi conto la amministrazione di [REDACTED] che tale situazione non era conveniente per la stessa [REDACTED], l'amministratore [REDACTED] ha allora tentato di verificare la congruità del

Pagina 11



canone. Da ciò nasceva anche una analisi della complessiva condotta del [REDACTED] quale amministratore; evidenziandosi danni cagionati dallo stesso alla società per almeno [REDACTED]

Da ciò nasceva la lite e l'insieme di iniziative giudiziarie della parte [REDACTED], appunto riconducibile al signor [REDACTED].

In diritto, [REDACTED] sostiene come la clausola dell'articolo 21 sia valida; essendo fra l'altro in corso procedimento in Corte [REDACTED]; adombra, caso mai, la opportunità di sospendere il giudizio per pregiudizialità, rispetto al processo genovese.

[REDACTED] contesta la fondatezza della avversa domanda; in riferimento al profilo che maggiormente riguarda la parte [REDACTED], essa sostiene che il [REDACTED] non è in conflitto di interessi e, in ogni caso, [REDACTED] ha in passato accettato senza alcun rilievo la nomina del [REDACTED].



Tali le difese delle parti, in estrema concisione.

Nel provvedimento di sentenza, per sua natura il più completo e solenne, non è necessaria la narrazione dei fatti di causa (il c.d. "svolgimento del processo"); a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile. A maggior ragione, tale parte del provvedimento potrebbe essere omessa anche in sede di ordinanza. Si deve dunque ritenere sufficiente quanto sopra, in punto a svolgimento del processo.

Per quanto qui non narrato o narrato in modo incompleto, si rinvia ad atti e documenti di parte.

La procedura di sospensione è stata trattata in unica udienza il giorno

[REDACTED]

Motivi della decisione: in genere

La domanda di sospensiva è infondata, sia in punto a pericolo nel ritardo sia in punto a



fumo di buon diritto. Inesistente il primo;
esile il secondo.

Motivi della decisione: assenza del pericolo
nel ritardo

Il pericolo nel ritardo è del tutto assente.

Sono poco chiari i profili di pericolo nel ritardo, già come evidenziati da parte ricorrente.

Sembra si sostenga un pericolo, *in re ipsa*, nel consentire ad una società di operare con amministratori nominati illegalmente. L'argomento è troppo generico.

Se si intende che le decisioni degli amministratori potrebbero essere successivamente caduate - si ripete, non è chiaro il significato di questa urgenza - va rammentato come non sia possibile contestare tali profili, essendo ormai residuali i casi di contestazione dell'operato degli amministratori *ultra vires* (arg. 2384 c.c.). Pertanto, non vi è alcun pericolo per la vita della società; finché questi amministratori



sono in carica, gli atti da loro compiuti sono imputabili alla società. Non vi è dunque alcun profilo *tipologico*, relativo al modo di funzionamento della società, che imponga tale urgenza; né rischi di future contestazioni su singoli atti, da parte di terzi.

La urgenza potrebbe sussistere per altre e diverse ragioni; che non sussistono.

Ipotizzandole - si ripete, la allegazione del *periculum in mora* è scarna - si può pensare a: a) una cattiva gestione degli amministratori; b) la perdita di reddito da amministratore in capo al signor [REDACTED].

In relazione al primo profilo (a), si individuano da parte della difesa [REDACTED] conflitti di interesse del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. In relazione al primo, si parla di una violazione dell'articolo 2390 c.c., per attività in concorrenza. Tale profilo, come si nota, è negato fermamente dalla difesa [REDACTED] [REDACTED] ed è sostanzialmente solo allegato. In ogni caso, in quanto tale non



costituisce pericolo nel ritardo, rispetto alla deliberazione; infatti, saranno eventualmente possibili iniziative ai sensi del secondo comma dell'articolo 2390 c.c., allo stato prive di concretezza. In relazione al [REDACTED], si afferma che questo sarebbe vicino alla posizione di [REDACTED]. Il che è possibile ma non è affatto patologico. E' nella natura del modello societario che gli amministratori siano espressione del gruppo di comando.

In altri termini - esclusa la urgenza ed il pericolo nel ritardo in una *astratta esigenza di legalità*; quand'anche fosse certa la violazione di norme - per aversi pericolo nel ritardo occorre che gli amministratori così nominati *mostrino condotte che facciano emergere un pericolo per la società*. Nel caso di specie, si adombrano conflitti di interesse, non provati e comunque senza alcuna condotta nemmeno allegata di fatti dannosi per la società. Oppure,



semplicemente, la invocazione che uno degli amministratori "sta dalla parte del socio avversario" ([REDACTED] [REDACTED]); quasi che tale circostanza lo renda *suspectus* e pericolo in quanto tale per la società.

Alla corta: che gli amministratori non piacciono a [REDACTED], è probabile; che tale mancato gradimento sia per [REDACTED] crescente nel tempo, è possibile; non si rinviene però in questo un profilo di urgenza. In mancanza di allegazioni di *specifiche* condotte di *mala gestio* degli amministratori.

Se poi si sostiene (b) che il pericolo consisterebbe nella privazione del diritto di amministrare in capo al [REDACTED], si tratta di pretesa, rispetto alla quale [REDACTED] non ha legittimazione.

Il pericolo nel ritardo è dunque assente *già se esaminato in quanto tale*. Si può poi concordare con una delle difese orali odierne, per cui esso, anche se fosse presente, andrebbe soppesato, rispetto al



danno che la società potrebbe subire dalla richiesta sospensione. Anche sotto questo profilo, il pregiudizio per la società sarebbe maggiore.

La assoluta mancanza di pericolo nel ritardo esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale in punto a *periculum in mora*.

Motivi della decisione: il fumo di buon diritto; scarsa verosimiglianza, con una valutazione allo stato

In ordine al fumo di buon diritto, occorre adottare una motivazione meno completa e limitata ad alcuni profili di maggiore liquidità.

Ciò sia perché la questione di merito (il fumo di buon diritto) è esile ma non inesistente (come invece il pericolo nel ritardo); sia perché non è opportuno pregiudicare con questa motivazione la decisione di merito. Infatti, inevitabilmente, in questa fase il giudice opera con elementi di conoscenza limitati;



solo il pieno dispiegarsi del contraddittorio, sia sul *thema decidendum* sia sul *thema probandum* potrà consentire al giudice una piena decisione in merito; che questa ordinanza non deve pregiudicare.

Vengono dunque non trattati, in quanto meno liquidi, profili di maggiore complessità tecnica (come, ad esempio, la legittimazione della parte attrice e la unitarietà o meno della deliberazione).

Può tuttavia dirsi, fra le ragioni maggiormente liquide in punto ad *esile fumo di buon diritto* - fumo di buon diritto che, nemmeno sotto questo prisma, consente la sospensiva - quanto segue:

- L'articolo 21, allo stato, è giudicato legittimo dall'unico giudice di merito che se ne è occupato; essendo questa una delle difese su cui si basa il castello costruttivo di parte attrice, allo stato vi è una presunzione (non ovviamente in senso tecnico) di legittimità di tale norma;



- L'articolo 21 fu approvato da una delibera; è noto che, con una scelta del legislatore, le modifiche all'atto costitutivo si cristallizzano, per così dire; essendo anche le nullità soggette a termini decadenziali; tutti apparentemente scaduti nel caso di specie;
- La parte ricorrente sostiene, con argomentazioni indubbiamente suggestive sotto il profilo dogmatico generale, che il principio di maggioranza deve rimanere bussola del sistema e che la norma statutaria lo violerebbe. Tale ricostruzione ha una fortissima solidità dogmatica; occorre però rilevare come la riforma di inizio secolo abbia consentito meccanismi anche molto complessi, attenuando i profili di tipicità inderogabile delle società e consentendo, per contro, un *nexus* contrattuale che si allontana dal tipo; il tipo non è più inderogabile ma, per buona parte, solo di



default; in ogni caso, è profilo da esaminare in merito;

- Va forse condiviso il sostrato culturale sottostante la difesa attorea in punto a principio di maggioranza; cioè che la riforma di inizio secolo non può stravolgere alcuni principi essenziali, come appunto il principio di maggioranza; che le regole del diritto societario - come tutte le cose serie, dalla Costituzione della Repubblica alle regole del *football* - hanno principi semplici e fondanti; tuttavia, proprio il fatto che siano consentite categorie di azioni con diritti diversi è profilo, pacificamente ammesso, che può forse (legittimamente) portare a torsioni del principio di maggioranza;
- Si deve allora transitare dalla generale disposizione di cui all'articolo 21 dello statuto, rispetto alla quale la posizione attorea è debole e va comunque riservata al merito, alla *concreta modalità di*



approvazione della delibera da parte della assemblea;

- La condotta del presidente della assemblea è esente da critiche; ha applicato lo statuto vigente; né poteva fare altro; eventuali irregolarità *in procedendo* non emergono (potrebbero essere ed a volte ricorrono nella pratica: tentativi di influenzare i votanti; ripetizione indebita del voto che ha dato esiti non sperati; alterazione dei risultati); nessuna irregolarità è nemmeno allegata;
- Non ha rilievo la affermazione per cui il presidente sarebbe in "conflitto di interessi", nozione qui utilizzata in modo atecnico; il presidente di assemblea non è un arbitro; è scelto nei modi previsti dallo statuto; è dunque spesso espressione della maggioranza. Per negare una validità alla assemblea, occorra che il presidente abbia fatto qualcosa di storto; non che sia espressione di un gruppo di votanti;



- Quanto poi alla nomina di amministratore in potenziale conflitto di interessi, tale allegazione viene fatta sia per mostrare il pericolo nel ritardo, in modo infondato, come sopra detto; sia per affermare, sotto il prisma del fumo di buon diritto, la invalidità della deliberazione. La allegazione, sotto questo aspetto, è del tutto infondata. Infatti, la nomina di un amministratore che eserciti concorrenza con la società *non è invalida, non lo è*; può dare luogo solo ai provvedimenti di cui all'articolo 2390 c.c.; come *revoca*, dunque *ex nunc*, non come aggressione alla fattispecie costitutiva dello *status* di amministratore (dunque, come annullamento *ex tunc*). Se tale profilo di conflitto di interessi [REDACTED] [REDACTED] viene invocato come fumo di buon diritto della possibile invalidità della delibera di nomina, è dunque manifestamente infondato; anche a prescindere dalla genericità, di cui sopra si è detto in



punto a tale argomento, quando utilizzato per evidenziare pericolo nel ritardo.

Motivi della decisione: il rigetto; le spese

La istanza va rigettata. Le spese saranno regolate al merito.

P.Q.M.

1. RESPINGE la istanza di sospensiva.

2. SPESE AL MERITO.

3. SI COMUNICHI.

Bologna, nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, a scioglimento della riserva trattenuta il [REDACTED]; deposito della ordinanza come da datario automatico di CONSOLLE; dunque il giorno: [REDACTED]

Il Giudice

dott. Marco D'Orazi

